



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 77

9^a COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e
produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

191^a seduta: martedì 3 agosto 2021

Presidenza del presidente VALLARDI

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
BATTISTONI, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali</i>	3
BERGESIO (L-SP-PSd'Az)	4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)	
PRESIDENTE	Pag. 4, 7
BERGESIO (L-SP-PSd'Az), <i>relatore</i>	7
LA PIETRA (Fdl)	5
NATURALE (M5S)	7
TARICCO (PD)	5
(855) TURCO ed altri. – Disposizioni in materia di enfiteusi e livello (Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 7, 8
BITI (PD), <i>relatrice</i>	8
(2189) LA PIETRA e DE CARLO. – Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico	

zionale e disposizioni per la riforma del settore ippico

(Discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 9, 11
ZULIANI (L-SP-PSd'Az), <i>relatore</i>	9
(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 11
(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli (Seguito della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 11
(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)	
PRESIDENTE	Pag. 12
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	13

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

BATTISTONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riguardo a quanto esposto dall'interrogante mi preme anzitutto evidenziare l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, valide rappresentanti delle necessità e delle priorità dei settori del nostro comparto agroalimentare, oltre che dei consumatori. Detto questo, rilevo che lo scorso 10 giugno l'amministrazione ha tenuto in videoconferenza un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali. Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi, che l'amministrazione sta ora verificando. Il nostro obiettivo è dunque quello di elaborare una nuova versione del provvedimento, da sottoporre ad esame collegiale. Assicuro l'interrogante che nelle prossime settimane verrà convocata una nuova riunione, per stabilire un sistema di monitoraggio, che contemperi la necessità di trasparenza con le esigenze degli interessati e che eviti ulteriori aggravii burocratici

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Desidero ringraziare il signor Sottosegretario per l'attenzione prestata al tema in oggetto, perché sarebbe davvero un problema se il provvedimento venisse applicato senza prestare l'attenzione che si evince dalla risposta del rappresentante del Governo. È invece importante aver attivato un tavolo, perché questi balzelli gravano sempre sulla parte iniziale della filiera, ovvero sugli agricoltori. Considerando anche gli oneri e le problematiche legate alle coltivazioni – quest'anno abbiamo avuto la siccità, poi abbiamo avuto prima le gelate e ora le grandinate – ritengo si debba andare incontro alle loro esigenze, per riuscire a definire un percorso, che magari potrebbe essere meno burocratico e anche meno oneroso per tutti. Aspettiamo dunque con la massima attenzione il provvedimento che ne verrà fuori e ringrazio naturalmente il rappresentante del Governo per l'attenzione prestata.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 728-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Passiamo dunque all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, su cui non sono stati presentati emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.
(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.
(*All'unanimità*).

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.
(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.
(*All'unanimità*).

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.
(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.
(*All'unanimità*).

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.
(*All'unanimità*).

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Propongo di conferire al relatore, senatore Bergesio, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Passiamo alla votazione.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprimo però un certo rammarico rispetto ad alcune modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Ca-

mera dei deputati di cui oggettivamente non comprendiamo il motivo, dal momento che vanno a cambiare un po' il senso del lavoro fatto dalla nostra Commissione in prima lettura.

Mi riferisco anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti, di cui avevamo discusso lungamente. Ma ancor più ci colpiscono le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio «PPL-piccole produzioni locali», che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Rimaniamo infine meravigliati delle modifiche apportate all'articolo 7, che rispetto al testo licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera dei deputati in una formulazione molto più generica. La normativa approvata dal Senato era infatti volta a creare una linea guida generale per tutte le Regioni, al fine di dare la possibilità a tutte le piccole produzioni locali di essere effettivamente realizzabili su vari territori. A mio avviso con la modifica dell'articolo 7 abbiamo fatto un passo indietro, che non ci consentirà di conseguire il risultato a cui tutti aspiravamo. Ribadisco comunque il nostro voto favorevole, perché riteniamo che il provvedimento costituisca un primo passo che dà respiro alle piccole produzioni locali e di cui tanti nostri agricoltori hanno bisogno, soprattutto nelle zone periferiche.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, sottolineando come il testo possa costituire una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprendo il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando che il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste maggiori deroghe rispetto alla normativa ordinaria. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati è stata invece effettuata un'operazione che da una parte toglie alcune limitazioni, anche dal punto di vista della quantità, ma che toglie anche una serie di deroghe che avrebbero semplificato le procedure. Ritengo sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo, perché non avrebbe senso mettersi a giocare a *ping pong*, per così dire, tra la Camera dei deputati e il Senato, ribadendo ognuno la propria posizione, con il rischio di bloccare l'approvazione del provvedimento. Credo quindi che valga la pena, in ogni caso, che le novità introdotte vedano la luce e che si possa avviare sul piano generale una sperimentazione che in alcune realtà territoriali ha già dimostrato di poter dare dei frutti importanti. Mi auguro dunque che questo possa essere un ulteriore strumento, nell'alveo di quella multifunzionalità che ha reso importante il ruolo dell'agricoltura e che soprattutto ha permesso, anche in aree più svantaggiate, a minore densità abitativa e a maggiore marginalità produttiva, di poter esprimere tutto il potenziale delle produzioni territoriali. L'auspicio è che possano presto vedere la luce i provvedimenti attuativi e che possa essere avviata

una sperimentazione concreta, sulla base della quale potremo valutare se vi saranno affinamenti da fare.

NATURALE (*M5S*). Signor Presidente, anche il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole, in quanto riteniamo che le piccole produzioni locali abbiano necessità di questo strumento. Dovremmo vedere come verrà poi contestualizzato ed attuato, ma di certo costituisce un primo passo per venire incontro ad una necessità molto sentita dai territori. Quindi, ben venga l'essere riusciti ad arrivare a questa rapida conclusione, con l'augurio che le piccole produzioni locali abbiano finalmente la visibilità e lo spazio che meritano.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziarla per aver presentato il disegno di legge in esame, con cui si vuole estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza relativa alle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune Regioni, come il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

Parlare di piccole produzioni locali significa riferirsi alle piccolissime aziende artigianali, all'integrazione al reddito e alla possibilità di vendere, ma significa anche valorizzare i saperi dei vari territori, la differenza tra un Comune e l'altro, anche dal punto di vista enogastronomico, le tipicità, i sapori e la biodiversità della nostra agricoltura, che trova la sua tutela nel disegno di legge in esame.

Sono state fatte delle modifiche alla Camera dei deputati, le abbiamo viste, ma giustamente abbiamo ritenuto utile non allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, perché vogliamo che venga applicato nel più breve tempo possibile, per dare respiro alle aziende, soprattutto in un momento come questo. Non dimentichiamo poi che esso può avere un effetto anche a livello turistico e per la difesa e la promozione del *made in Italy*. Il voto del Gruppo sarà dunque favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

È approvato.

(*All'unanimità*).

(855) *TURCO ed altri. – Disposizioni in materia di enfiteusi e livello*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 855.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Biti.

BITI, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, reca «Disposizioni in materia di enfiteusi e livello». Ricordo che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo. Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è colui al quale spetta il godimento del bene. L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente «l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento». Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi «un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione».

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile. In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. – *Istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2189.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zuliani.

ZULIANI, *relatore*. Signor Presidente, riferirò alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l’istituzione dell’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesta l’esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l’istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all’articolo 1 istituisce l’Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell’ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l’ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi, nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L’articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell’Agenzia e per l’assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse, nonché dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l’Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l’autonomia finanziaria e gestionale dell’Agenzia. L’articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull’attività dell’Agenzia. Al MIPAAF è altresì attribuita una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione

dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale. In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che – tramite proprie deliberazioni – definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui 15 consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica antidoping e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi, il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali. Il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri e il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio antidoping e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia – definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale – è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agen-

zia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, Internet, mobile, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

PRESIDENTE. la ringrazio.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2009, sospesa nella seduta dello scorso 20 luglio.

Avverto che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative. Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore, propongo di rinviare alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1583, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Comunico di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 878, sospesa nella seduta dello scorso 20 luglio.

Ricordo che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti, ma prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che sono pervenuti solo in parte.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

ALLEGATO 1

INTERROGAZIONI

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS.
– *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, commi 139 e seguenti, ha introdotto l'obbligo di registrazione in un apposito registro telematico, istituito presso il SIAN, del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali, determinando per le industrie della trasformazione un aggravio di oneri, sotto il profilo economico e amministrativo;

le associazioni più rappresentative del settore hanno infatti denunciato, in una lettera indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, la difficile applicazione e la scarsa utilità della norma per le aziende di settore e per i consumatori, in un contesto nel quale vi è l'assoluta necessità di una maggiore semplificazione;

il registro telematico di carico e scarico di cereali e sfarinati è stato introdotto con un emendamento, approvato in fase di esame della legge di bilancio per il 2021, senza il coinvolgimento associazioni di categoria interessate;

le modalità di applicazione della norma saranno stabilite con un decreto del Ministro delle politiche agricole;

sarebbe opportuno, in fase di adozione del decreto, il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria del settore, finalizzato all'introduzione dei correttivi necessari all'efficace applicazione della norma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in fase di adozione del decreto attuativo, intenda promuovere il massimo coinvolgimento delle associazioni del settore della prima trasformazione e del commercio di cereali e sfarinati, affinché vengano prese in considerazione le proposte da queste avanzate per una reale semplificazione delle procedure, a vantaggio delle aziende e dei consumatori.

(3-02250)

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. È istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo».

Art. 5.**5.0.100**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della tran-

sizione ecologica, con proprio decreto, predispone un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serraicoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle *performance* di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare».

Art. 9.

9.100

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole: «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11.

11.100

IL RELATORE

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;

b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;

c) sostituire le parole: «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».
